

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1742)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1974

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione del Mercato comune presuppone, tra l'altro, la eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi di prodotti industriali, derivanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri.

A tal fine, il Consiglio delle Comunità europee, nel quadro delle misure volte al ravvicinamento di dette disposizioni, ha adottato, il 19 febbraio 1973, in base all'articolo 100 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, la direttiva 73/23/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico.

Tale direttiva trova presupposto nella considerazione che le differenze esistenti nelle legislazioni degli Stati membri in materia di sicurezza nell'impiego del materiale elettrico adoperato entro taluni limiti di tensione costituiscono un ostacolo alla libera circolazione del prodotto e che tale ostacolo può essere superato assicurando che il materiale

elettrico risponda ad alcune esigenze in materia di sicurezza riconosciute in tutti gli Stati membri. In particolare, il provvedimento comunitario stabilisce che l'osservanza di queste esigenze può essere presunta dalla conformità del materiale elettrico a norme armonizzate stabilite di comune accordo da organismi notificati da ogni Stato membro.

Ai sensi degli articoli 5 e 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, si impone ora all'Italia la necessità di adeguare la legislazione nazionale alla direttiva comunitaria.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che consta di otto articoli.

L'articolo 1 definisce il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione del disegno di legge.

L'articolo 2 stabilisce alcune esigenze di sicurezza cui deve rispondere il materiale elettrico per la sua libera circolazione nel mercato comune.

In base all'articolo 3 si presumono soddisfatte le esigenze di sicurezza di cui all'articolo 2 quando il materiale elettrico è costruito conformemente alle norme armonizzate stabilite di comune accordo dagli organismi di normalizzazione notificati alla Commissione della Comunità europea dagli Stati membri.

Per il materiale elettrico per il quale non esistano ancora norme armonizzate, si presume, in via transitoria, rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni in materia di sicurezza già elaborate da altri organismi internazionali (CEE-el e IEC) e, quando anche queste manchino, alle disposizioni in materia di sicurezza applicate nello Stato membro in cui il materiale è stato fabbricato (artt. 4 e 5). In ogni caso, ancor-

chè non conforme alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2, il materiale elettrico per il quale, in caso di contestazione, il costruttore o l'importatore presenti una relazione di conformità elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva comunitaria (art. 6).

L'articolo 7 prevede che la conformità del materiale elettrico alle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 possa essere presunta dall'apposizione di marchi o dal rilascio di attestati da parte degli organismi nazionali competenti oppure, in mancanza, dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore stesso.

L'articolo 8, infine, stabilisce la competenza del Ministero dell'industria a designare gli organismi di cui agli articoli 3, 6 e 7.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:

a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;

c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;

d) contatori elettrici;

e) prese e spine di corrente per uso domestico;

f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;

g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;

h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;

i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

Art. 2.

Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo 1 può essere posto in commercio solo se — costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza — non comprometta in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge.

Art. 3.

Si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla Commissione della Comunità europea.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono recepite le norme armonizzate.

Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva 19 febbraio 1973, n. 23 CEE e recepite in Italia.

Art. 5.

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'articolo 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza, di un altro Stato membro della Comunità, quando detto materiale garantisca una sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia.

Art. 6.

Salvo prova del contrario, ed ancorchè non conforme alle norme armonizzate di cui al-

l'articolo 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di cui all'articolo 2, il materiale elettrico per il quale, in caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 19 febbraio 1973, n. 23 CEE, da cui risulti la conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.

Art. 7.

L'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformità, ovvero un attestato di conformità, rilasciato dagli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunità economica europea importa la presunzione che il materiale stesso è conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

In mancanza di marchio o di attestato di conformità, il costruttore, in particolare di materiale industriale, può rilasciare una dichiarazione di conformità, avente lo stesso valore del marchio o dell'attestato.

Art. 8.

La designazione per l'Italia degli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, degli enti che stabiliscono i marchi e gli attestati a norma dell'articolo 7 e di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ALLEGATO

PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL
MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO
ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE

1) REQUISITI GENERALI

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

a) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, semprechè esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2) PROTEZIONE DAI PERICOLI CHE POSSONO DERIVARE DAL MATERIALE ELETTRICO

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;

b) non possono prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3) PROTEZIONE DAI PERICOLI DOVUTI ALL'INFLUENZA DI FATTORI ESTERNI SUL MATERIALE ELETTRICO

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.